



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA IN  
GIURISPRUDENZA**

*Tesi di laurea in diritto penale commerciale*

**Le novità penalistiche del Codice della Crisi d'Impresa**

Relatore:  
*Chiar.mo Professor  
Emmanuele Penco*

Candidato:  
*Valentina Piccolo*

Anno accademico 2022-2023



## **Indice**

<b>Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO I: DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA .....</b>	<b>8</b>
1. Premessa .....	8
2. Origini ed evoluzione del sistema fallimentare .....	9
3. La legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 e il decreto lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza .....	12
4. Dal fallimento alla liquidazione giudiziale e sostituzione dei termini “fallimento” e “fallito” .....	16
5. Riforme successive al Codice della Crisi di impresa .....	18
6. Indicatori della crisi .....	19
<b>CAPITOLO II: LE NOVITÀ PENALISTICHE DEL CODICE DELLA CRISI .....</b>	<b>21</b>
1. Il sistema delle fattispecie di bancarotta alla luce del nuovo Codice della crisi. Il ruolo della sentenza di liquidazione giudiziale .....	21
2. Definizioni .....	24
3. La bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose .....	27
4. Le questioni legate alla nozione di “dissesto”. .....	28
5. Obblighi e poteri dei sindaci .....	29
6. La causa di non punibilità .....	31
<b>CAPITOLO III: LA COMMISSIONE BRICCHETTI SUL SISTEMA DEI REATI DI BANCAROTTA .....</b>	<b>34</b>
1. I lavori della Commissione Bricchetti. ....	34
2. Prospettive de iure condendo. ....	37

<b>Conclusioni .....</b>	<b>41</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>44</b>



## Introduzione

Il presente elaborato si inserisce nel contesto della disciplina penale fallimentare, soffermandosi in particolar modo sulle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), emanato con il D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge delega n. 155 del 2017, sostituendo il R.D. n. 67 del 1942, la cosiddetta Legge fallimentare.

La riforma introdotta dal CCII ribalta la prospettiva che era tipica della legge fallimentare del 1942, abbandonando l'approccio sanzionatorio e stigmatizzante del debitore insolvente, in favore di un punto di vista innovativo, che si pone come obiettivo primario quello di salvaguardare l'integrità dell'impresa, normalizzando il concetto di crisi, considerandola come una fase fisiologica della vita della stessa e non un evento catastrofico, causa di stigma per l'imprenditore. Questo mutamento avviene anche nel lessico e nella terminologia, con l'abolizione dell'uso di termini come "fallimento" e "imprenditore fallito", a favore di nuove espressioni come "liquidazione giudiziale" ed "imprenditore in liquidazione giudiziale". Tali cambiamenti sono dovuti alla necessità di adattare la normativa ad un contesto economico nuovo ed in continua evoluzione, rispetto alla realtà storica ed economica in cui aveva avuto origine la legislazione previgente.

Seguendo questo processo evolutivo si possono riscontrare anche le seppur esigue novità penalistiche introdotte dal CCII, relative al sistema dei reati fallimentari, specificatamente riguardo alla fattispecie di bancarotta e al coinvolgimento degli organi preposti alla segnalazione e al controllo della procedura di liquidazione giudiziale.

Scopo principale di questo lavoro è l'analisi delle fattispecie di bancarotta, alla luce della nuova proposta di riforma avanzata dalla Commissione Bricchetti, la quale – come vedremo – prevede la formulazione di una sola disposizione che includa la bancarotta semplice e preferenziale, nonché l'attribuzione di particolare rilievo alla bancarotta societaria, sempre più presente nel contesto odierno, relegando ad un ruolo minore quella individuale.

Il lavoro di tesi viene articolato in tre parti: nella prima verrà trattata l'evoluzione storico-normativa del diritto fallimentare, dalla legge fallimentare del 1942, fino all'attuale Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, nel secondo capitolo saranno analizzate nello specifico le fattispecie di bancarotta, nonché i soggetti coinvolti, ponendo attenzione alle novità introdotte dal CCII; infine, nel terzo capitolo verranno richiamati i lavori della Commissione Bricchetti, in una *prospettiva de iure condendo* volta a sottolineare le riforme futuribili e auspicabili nel sistema dei reati fallimentari.

Il presente elaborato si concluderà con alcune considerazioni critiche in merito agli effetti derivanti dalle trasformazioni avvenute con il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza e alle successive proposte della Commissione Bricchetti, con particolare riguardo allo strumento della giustizia riparativa.



# **CAPITOLO I: DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Origini ed evoluzioni del sistema fallimentare. - 3. La legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 e Il decreto lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. - 4. Dal fallimento alla liquidazione giudiziale e sostituzione dei termini "fallimento" e "fallito". - 5. Riforme successive al Codice della Crisi. - 6. Indicatori della crisi.

## ***1. Premessa***

Nello scenario economico degli ultimi anni si sono verificate differenti problematiche finanziarie che hanno determinato la chiusura di numerose imprese, le quali non hanno potuto affrontare le gravi difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, dal rimbalzo economico, dal rialzo dei prezzi dell'energia e dal costo delle materie prime causato dalle ultime guerre in corso; in questo contesto si è reso necessario l'intervento del legislatore per attivare azioni volte al risanamento delle imprese in crisi.

Per tali ragioni è stata modificata la disciplina fallimentare, influenzata anche da inviti della Commissione Europea, in particolare la Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014, n.135, e dal Regolamento 848/2015, riguardante un nuovo approccio all'insolvenza al fine di evitare il fallimento delle imprese<sup>1</sup>.

Il legislatore nazionale ha pertanto revisionato la Legge fallimentare, introducendo il D. lgs. 14 febbraio 2019 n. 14 (c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, il quale va ad innovare la disciplina civilistica, favorendo il risanamento dell'impresa in crisi.

L'obiettivo primario della riforma è quello di preservare la continuità dell'attività aziendale e la tutela dei livelli occupazionali, garantendo alle imprese in situazioni di insolvenza l'accesso ad un sistema che consenta loro di ristrutturarsi in modo da evitare la liquidazione dell'attivo, considerata come un'opzione estrema da adottare solo in circostanze insanabili<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> P. PARRISI, P. MAZZA, *Crisi di impresa tra stato di crisi e di insolvenza*, in *Prat. fisc. e prof.*, 2019, p.30.

<sup>2</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 25 maggio 2020.

Il nuovo codice mira ad intervenire ai primi segnali di crisi, quando è ancora possibile modificare la situazione e ricondurla nella giusta direzione: pertanto, si è evidenziato come la crisi e l'insolvenza vengano considerate come una normale fase della vita aziendale, dunque non determinano necessariamente la fine dell'attività di impresa, ma saranno episodi ordinari durante la vita della stessa.

## ***2. Origini ed evoluzione del sistema fallimentare***

Nel nostro ordinamento la disciplina del fallimento era inizialmente inclusa nel Codice del commercio del 1882, più precisamente nel libro terzo; in seguito alla promulgazione del Codice civile fu inserita nel Regio Decreto n. 267 del 1942 (c.d. Legge fallimentare), che comprendeva diverse procedure di gestione delle situazioni di crisi aziendale, tra cui il fallimento, il concordato preventivo (introdotto con la legge n.197 del 24 maggio 1903), la procedura di amministrazione controllata, abrogata nel 2006, e la liquidazione coatta amministrativa<sup>3</sup>.

Con il termine fallimento si vuole designare una procedura concorsuale liquidatoria, attivata quando un imprenditore esercente un'attività commerciale si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dei creditori; questa procedura ha lo scopo di liquidare il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori nella misura del possibile, seguendo il principio della parità di trattamento<sup>4</sup>.

La disciplina del fallimento prevista dal Codice del commercio era meno rigida, utilizzando un'impostazione liberale, rispetto a quella successiva prevista nella legge fallimentare, la quale prevedeva un approccio più autoritario e sanzionatorio, volto a liquidare il patrimonio del debitore insolvente, la sua estromissione dal mercato e la liquidazione dei suoi beni per soddisfare i creditori, incurante delle sorti dell'impresa e dei lavoratori<sup>5</sup>.

Le procedure sopra indicate valutavano una condizione di insolvenza oramai divenuta insanabile o irreversibile, la quale prevedeva unicamente la chiusura dell'azienda, procedendo alla liquidazione del patrimonio aziendale incurante degli effetti che tale chiusura provocava sui terzi<sup>6</sup>.

Dall'introduzione del Regio Decreto n. 267 del 1942, la normativa è risultata inadeguata, a seguito dei cambiamenti del contesto economico, poiché le procedure, ritenute lente ed inefficaci, non erano in grado di adattarsi alle problematiche di un Paese in continua evoluzione.

---

<sup>3</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in G. TRISORIO LIUZZI (a cura di), *Diritto della crisi d'impresa*, Bari, 2023, p.1.

<sup>4</sup> Art. 5 Legge fallimentare.

<sup>5</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p.1

<sup>6</sup> A. CONCAS, *Le origini, finalità e presupposti del fallimento nell'Ordinamento Italiano*, in *Diritto.it*, 2013, p. 2.

La legislazione fallimentare italiana ha subito diverse trasformazioni significative a partire dagli anni '80, prendendo le distanze dalle precedenti normative che erano rimaste sostanzialmente invariate. La progressiva riforma ha interessato sia gli aspetti penali, sebbene in misura minore, sia quelli civili: questo cambiamento ha presentato una nuova visione nel trattamento delle crisi aziendali, comportando soluzioni migliorative e capaci di adattarsi alle realtà del mercato moderno.

Gli interventi di modifica più significativi si sono susseguiti a partire dal 2005, cominciando dal d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, («Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»), convertito e modificato dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, che ha riesaminato le norme sul concordato preventivo e ha introdotto lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il d.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006 («Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, 5 comma»), ha poi rivoluzionato in modo completo il sistema del fallimento e delle altre procedure concorsuali, abrogando la procedura dell'amministrazione controllata. Il legislatore, revisionando la materia, ha apportato soluzioni aggiuntive, introducendo nuovi rimedi, quali il piano attestato di risanamento, la figura del concordato preventivo, e gli accordi di ristrutturazione omologati.

Le riforme proposte sono state progettate per incentivare nuove ipotesi, alternative al fallimento delle imprese, privilegiando la continuità delle attività aziendali per ragioni sia economiche sia sociali<sup>7</sup>, evitando ripercussioni negative sui soggetti correlati all'impresa.

L'obiettivo primario era quello di reagire alle dinamiche richieste, salvaguardando le aziende minacciate dal rischio del fallimento e migliorando l'efficienza delle procedure concorsuali, attraverso la riduzione della durata della procedura fallimentare<sup>8</sup> e di conseguenza la diminuzione dei costi relativi alla stessa.

Una delle principali novità introdotte riguarda le condizioni per l'avvio del fallimento. L'articolo 5 del R.D. n. 267 del 1942 stabiliva che il fallimento dipendesse dall'insolvenza del debitore; tuttavia, con la riforma del 2006 sono stati esclusi dal fallimento gli imprenditori che, nonostante svolgano un'attività commerciale, non superano determinati limiti di investimento o di ricavi lordi annui, limiti che sono stati fissati a 300.000 euro per gli investimenti nell'azienda e a 200.000 euro per i ricavi lordi annui<sup>9</sup>.

Il processo di riforma della legge fallimentare italiana, iniziato nel 2005, non deriva da una ristrutturazione organica, bensì da una rivisitazione graduale delle norme con modifiche delle stesse

---

<sup>7</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2022, p. 260-261.

<sup>8</sup> M. DI PACE, *La nuova disciplina del fallimento*, in *Amm. e Fin.*, 2006, p. 14.

<sup>9</sup> M. DI PACE, *La nuova disciplina del fallimento*, cit., p. 14.

e inserimento di nuove disposizioni, adattandole all'ambiente legislativo e conformandole alle idee esistenti<sup>10</sup>.

In seguito si sono succedute nuove riforme, che hanno continuato a modificare e integrare il diritto fallimentare in Italia, attuate con il d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e con il d.lgs. n.169 del 12 settembre 2007, che hanno ridefinito le due figure, quella del giudice delegato e del curatore, limitando le competenze del primo al solo compito di controllo sulla regolarità della procedura e sulla risoluzione dei conflitti interni e ponendo invece in capo al curatore il compito di gestione delle procedure, mettendolo così al centro del processo e facendolo diventare l'organo principale; infine si è rafforzato il comitato dei creditori, attribuendo a tale organo un ruolo più attivo nel controllo dell'attività del curatore e coinvolgendolo nelle valutazioni relative alla procedura liquidatoria<sup>11</sup>.

Queste riforme hanno comportato un cambiamento significativo nell'approccio alla gestione delle crisi aziendali, volte ad equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte e rendendo le procedure fallimentari più agevoli ed efficienti.

Nonostante tutti gli interventi normativi sopra sinteticamente richiamati, l'Unione Europea ha richiesto con urgenza di modificare le leggi sulla gestione delle crisi aziendali, al fine di renderle uniformi e armonizzate tra i vari Stati membri. Di conseguenza, per la stesura delle nuove norme, è stato essenziale il ruolo di due documenti che hanno influenzato le riforme delle leggi concorsuali a livello nazionale tra il 2014 e il 2016: la Raccomandazione della Commissione Europea n. 135 del 12 marzo 2014, il cui obiettivo è quello di «incoraggiare una maggiore coerenza tra i quadri nazionali in materia di insolvenza onde ridurre le divergenze e le inefficienze che ostacolano la ristrutturazione precoce di imprese sane in difficoltà finanziaria e promuovere la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunità, riducendo con ciò i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori»; e il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 848 del 20 maggio 2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, relativo alle procedure di insolvenza, con l'obiettivo di valorizzare l'efficienza e l'efficacia delle procedure, designando un quadro normativo uniforme nel territorio europeo<sup>12</sup>.

Queste misure promuovono la ristrutturazione preventiva delle imprese, al fine di evitare il loro fallimento, consentire di salvaguardare gli investimenti, proteggere l'occupazione e aumentare la possibilità di soddisfare i creditori<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 4.

<sup>11</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 4.

<sup>12</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 5.

<sup>13</sup> Commissione Europea, *Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza*, 12 marzo, 2014, in *G.U.U.E.*, n. 74, p. 65-70.

L'intento dei richiamati atti eurounitari è quello di favorire la formazione di un mercato unico europeo funzionale e armonizzato, per offrire strumenti più efficaci e omogenei allo scopo di gestire le crisi aziendali in un contesto europeo sempre più interconnesso<sup>14</sup>.

Si rese pertanto necessario rivedere la normativa vigente, sostituendo il regio decreto n. 267 del 1942 con una nuova legislazione che, valutando le nuove condizioni economiche e sociali, integrasse al tempo stesso anche le linee guida europee. L'obiettivo primario da perseguire era finalizzato al risanamento delle società in luogo della loro estinzione patrimoniale e, nel contempo, evitare l'espulsione degli imprenditori dal mercato economico.

A seguito di tale necessità, è stata istituita il 28 gennaio 2015, dal Ministero della Giustizia mediante decreto, una Commissione di esperti, riconfermata con D.M. 5 ottobre 17 (la cd. Rordorf *bis*), presieduta dal giudice della Corte di Cassazione Dottor Renato Rordorf e composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, la quale avvalendosi del supporto di un Comitato Scientifico, aveva il compito di redigere una disciplina organica delle procedure concorsuali. Questa iniziativa derivava dalla necessità di armonizzazione le normative nazionali in materia di insolvenza con quelle europee, riducendo l'incertezza giuridica per gli imprenditori transfrontalieri, dovuta all'applicazione di norme incompatibili e favorendo la ristrutturazione anziché la liquidazione delle imprese in difficoltà<sup>15</sup>.

La Commissione ha sviluppato un Disegno di Legge Delega, annunciato dal Governo l'11 febbraio 2016 che a seguito di approvazione, è diventato legge il 19 ottobre 2017 come Legge n. 155, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2017; con tale legge il Governo è stato delegato a riformare le normative riguardanti la crisi di impresa e l'insolvenza.

### ***3. La legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 e il decreto lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza***

La legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 era caratterizzata da un approccio organico per affrontare le crisi e l'insolvenza aziendale, privilegiando la continuità delle attività e introducendo concetti nuovi come le misure di allerta e la gestione dell'insolvenza dei gruppi di imprese.

La finalità legislativa era l'istituzione di un regime giuridico che prevedeva la liquidazione dei beni dell'imprenditore solo quale *ultima ratio* in presenza di una crisi d'impresa, dovendosi attivare

---

<sup>14</sup> P. PARRISI, P. MAZZA, *Crisi di impresa tra stato di crisi e di insolvenza*, cit., p.30.

<sup>15</sup> Ministero della Giustizia, Decreto 28 gennaio, 2015, Costituzione Commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_10&facetNode\\_2=4\\_69&facetNode\\_3=0\\_9&facetNode\\_4=0\\_10\\_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg\\_1\\_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_10&facetNode_2=4_69&facetNode_3=0_9&facetNode_4=0_10_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg_1_8).

solo allorquando non emergano valide alternative atte a garantire la prosecuzione dell'attività commerciale<sup>16</sup>.

In linea con la direttiva europea del 2016, essa eliminava termini come “fallito” e “fallimento”, creava un solo procedimento per la crisi e l'insolvenza applicabile a tutte le categorie di debitori, e introduceva il concetto di COMI<sup>17</sup> (centro degli interessi principali del debitore) per determinare la competenza territoriale del giudice<sup>18</sup>.

Questa legge stabiliva i principi chiave per la ristrutturazione delle procedure concorsuali nel nuovo Codice della Crisi di impresa; in questo senso era l'art. 2 ad indicare i principi generali cui il Governo doveva attenersi nella stesura delle nuove disposizioni<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 8.

<sup>17</sup> Parlamento Europeo, *Regolamento UE 848/2015 relativo alle procedure d'insolvenza*, 20 maggio, 2015, in *G.U. U.E.*, n. 141, p.31.

<sup>18</sup> G. BONFANTE, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Giur. it.*, 2019, p.1945.

<sup>19</sup> Riportiamo di seguito l'intero testo del citato art. 2, stante la sua centrale importanza nel disegno originario di riforma della legge fallimentare: «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose; b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato; e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge; f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea; g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa; h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese; l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai

Le novità richiamate costituiscono un importante rinnovo del sistema legale italiano in materia di insolvenza e crisi d'impresa, in quanto favoriscono una maggiore efficienza e trasparenza nel trattamento di situazioni di crisi aziendale.

Il d.lgs. n. 14, del 12 gennaio 2019, attuativo della richiamata legge delega, affronta diversi profili riguardanti la gestione delle crisi dovute al sovraindebitamento<sup>20</sup>; tale decreto costituisce una svolta significativa nella normativa italiana sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza, modificando e unificando la legge fallimentare del 1942 e le successive revisioni. Questa riforma, adeguandosi ai moderni principi di gestione delle crisi aziendali, propone un approccio totale e flessibile verso l'insolvenza e rappresenta un allineamento con le tendenze internazionali<sup>21</sup>.

All'atto della pubblicazione il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, l'entrata in vigore è stata prorogata al 15 luglio 2022, in quanto sarebbe stato imprudente applicare soluzioni di gestione per le crisi aziendali, valutando gli effetti basati su condizioni normali, senza considerare i gravi risvolti provocati dalla crisi economica, che avrebbero compromesso l'intero processo di recupero previsto dal nuovo codice<sup>22</sup>.

---

compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure; m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge; n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: 1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; 2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); 3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori: 3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia; 3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni; 3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni; 3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni; 3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali; 3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese; 3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6); o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione; p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

<sup>20</sup> G. GUERRIERI, *Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 810.

<sup>21</sup> L. PANZANI, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Il Fall.*, 2019, n.10, p. 1141-1150.

<sup>22</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 259.

In generale, il Codice è un testo normativo ampio e dettagliato, strutturato in 391 articoli e organizzato in dieci titoli distinti, ognuno dei quali dedicato a specifiche aree della gestione della crisi e dell'insolvenza d'impresa, la sua struttura esprime la complessità e l'ampiezza dell'argomento descritto. Il titolo I, relativo alle “Disposizioni generali”, stabilisce le basi e i principi fondamentali che formano l'intero codice; il titolo II, dedicato alle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, si concentra sui meccanismi preventivi e sulle procedure rilevanti le crisi al momento iniziale; il titolo III, contiene disposizioni di carattere processuale, sulle “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza”; il titolo IV, relativo agli “Strumenti di regolazione della crisi”, si dedica agli strumenti specifici per affrontare la crisi di impresa; il titolo contiene la disciplina della “Liquidazione giudiziale”; il titolo VI reca “Disposizioni relative ai gruppi di imprese”; il titolo VII è dedicato alla “Liquidazione coatta amministrativa”; il titolo VIII è relativo alla “Liquidazione giudiziale e alle misure cautelari penali”; il titolo IX reca le “Disposizioni penali”; infine, il titolo X è dedicato alle “Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria”<sup>23</sup>.

Per quanto concerne l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della crisi, alcune di esse sono dotate di efficacia immediata, mentre altre dipendono dall'emissione di decreti governativi con disposizioni tecniche. In via generale, continua ad applicarsi la legge fallimentare e la legge 27 gennaio 2012 n. 3 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, alle proposte di concordato di ristrutturazione, nonché ai ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa depositati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi, normativamente fissata – come si è visto – al 15 luglio 2022<sup>24</sup>.

Il Codice utilizza un sistema omogeneo per le crisi e l’insolvenza, applicabile sia agli imprenditori che ai debitori in generale, si escludono dall’attuazione le procedure dell'amministrazione straordinaria e le liquidazioni coattive amministrative<sup>25</sup>.

I principali obiettivi di questa riforma sono *in primis* consentire un’analisi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa, attraverso l’introduzione di un sistema di allerta e *in secundis* salvaguardare la capacità imprenditoriale mantenendo attiva l’azienda in crisi, evitando le conseguenze negative della chiusura di imprese, in particolare la perdita di posti di lavoro.

---

<sup>23</sup> G. GUERRIERI, *Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza*, cit., p. 813-814

<sup>24</sup> M.R. LENTI, *In vigore il Codice della Crisi*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), 2022.

<sup>25</sup> G. BONFANTE, *Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., p. 1946.

#### ***4. Dal fallimento alla liquidazione giudiziale e sostituzione dei termini “fallimento” e “fallito”***

In conformità con quanto stabilito dalla Legge delega, il Governo ha introdotto importanti innovazioni alla disciplina civilistica: l'art. 2, lett. a) della legge 155 del 2017, in particolare, prescriveva – come anticipato – la sostituzione del termine “fallimento” e suoi derivati con quello di “liquidazione giudiziale”.

Tale modifica è contenuta nell' art. 349 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; la norma prevede la sostituzione delle parole «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» contenute in qualsivoglia disposizione normativa vigente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale»<sup>26</sup>.

Questa nuova espressione è stata scelta per evitare connotazioni negative e per ridurre il discredito associato all'imprenditore in difficoltà; pertanto, la crisi d'impresa può essere ritenuta come una normale fase della vita aziendale e quindi non è da considerare assolutamente in termini negativi.

La nuova terminologia si ispira ad una prassi già consolidata in altri sistemi legali europei come quelli di Germania, Francia e Spagna, volta ad evitare le connotazioni negative che possono essere associate alla locuzione “fallimento”, rappresentando il punto di arrivo di un processo di trasformazione culturale più ampio, iniziato con le riforme del 2005<sup>27</sup>.

Nonostante il cambiamento terminologico da "fallimento" a "liquidazione giudiziale", il contenuto della procedura rimane sostanzialmente invariato: esso prevede un processo giurisdizionale che si svolge davanti al tribunale, attivabile su richiesta dei creditori, del pubblico ministero o del debitore stesso ed infine dei membri dell'organo di controllo della società debitrice. Il processo di gestione del fallimento è finalizzato principalmente alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato per soddisfare i creditori nella misura del possibile, seguendo il principio della parità di trattamento.

La nuova normativa italiana si presenta con un approccio innovativo e in linea con le direttive europee, analizzando il fenomeno della crisi aziendale e orientandosi verso la prevenzione dei suoi effetti negativi suggerendo soluzioni alternative.

La disciplina delle liquidazioni ha una rilevanza maggiore: il legislatore, infatti, dedica una parte significativa a questo aspetto nel Capo IV del Titolo V del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, enunciando le regole inerenti gli atti di disposizione dei beni del debitore, contemplando sia quelli elaborati individualmente sia quelli organizzati in forma di impresa, queste norme richiamano gli

---

<sup>26</sup> Art. 349 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

<sup>27</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 15.

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare finalizzati al risanamento dell'impresa<sup>28</sup>.

Nel processo di liquidazione, si possono riconoscere alcuni principi generali; il principio di economicità permette la derelizione di beni ovvero l'abbandono degli stessi da parte del proprietario, la cui liquidazione non sarebbe vantaggiosa, in quanto il ricavato della vendita degli stessi sarebbe inferiore all'importo necessario per la liquidazione; un secondo principio è quello di competitività che prevede dapprima la stima dei beni, indi adeguata pubblicità e infine l'obiettivo di ottenere il maggiore ricavo possibile. Tuttavia, il principio di competitività non è assoluto e si adatta a diverse circostanze e procedure, con alcune eccezioni per piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questi principi si applicano in modo diverso a seconda dell'interesse tutelato nelle varie procedure<sup>29</sup>.

Seguendo l'esempio del sistema giuridico anglosassone, l'art. 2 del nuovo codice prevede la definizione dei concetti – non sovrapponibili – di “crisi” e di “insolvenza”, termini fondamentali per l'interpretazione e l'applicazione del codice<sup>30</sup>. Queste le definizioni riportate nel codice:

«“Crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”»;

«“Insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”»<sup>31</sup>.

Questa distinzione, tra crisi e insolvenza, non presente nel testo della precedente Legge fallimentare, è fondamentale per applicare correttamente le norme del nuovo Codice; la prima condizione, infatti, rappresenta il presupposto iniziale per l'attivazione delle procedure previste per il recupero aziendale, mentre nella seconda condizione si procede all'avvio della liquidazione giudiziale. Si tratta di un cambiamento normativo rilevante ed innovativo nella disciplina attuale della gestione della crisi e dell'insolvenza, in quanto sottolinea l'importanza di analizzare tempestivamente le criticità e consentendo di attuare prontamente le misure preventive e correttive necessarie a fornire una risposta immediata ai segnali difficoltà finanziaria.

---

<sup>28</sup> L. PANZANI, *Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure*, cit., p.1165-66.

<sup>29</sup> L. PANZANI, *Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure*, cit., p.1666-1667.

<sup>30</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 19.

<sup>31</sup> Art. 2 comma I del codice della crisi e dell'insolvenza.

## 5. *Riforme successive al Codice della Crisi di impresa*

Come anticipato, nel contesto dell'emergenza sanitaria in Italia, il legislatore ha apportato modifiche significative al diritto fallimentare e alle crisi aziendali, riflettendo l'adattamento alle nuove esigenze economiche. In questo senso si è già detto di come, con il decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021, sia stato deciso di posticipare l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 15 maggio 2022 e di rinviare gli strumenti di allerta.

In sostituzione degli strumenti di allerta, il legislatore ha introdotto l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, disponibile a partire dal 15 novembre 2021 per tutte le imprese iscritte al registro delle imprese. Questo istituto consente alle imprese in difficoltà finanziarie di concordare una soluzione negoziata con l'assistenza di un esperto, per risanare la situazione e potenzialmente mantenere l'azienda attiva sul mercato.

Il decreto legge n. 118 del 2021 è stato ulteriormente integrato dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 settembre 2021. Questo decreto ha definito elementi fondamentali quali il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la check-list dettagliata del piano di risanamento, il protocollo di gestione della composizione negoziata e la formazione degli esperti.

Inoltre, il suddetto decreto ha introdotto importanti aggiornamenti alla legge fallimentare, riguardanti il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le forme di finanziamento per la continuità aziendale e gli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa, tutti entrati in vigore il 25 agosto 2021.

Tuttavia, la norma che stabiliva questo meccanismo è stata abrogata con il successivo decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, poiché una disposizione analoga è stata integrata nell'articolo 25-*nonies* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.<sup>32</sup>

Il d.lgs. n. 83 del 21 giugno 2022 ha così abolito le vecchie procedure di allerta, integrando il nuovo meccanismo di composizione negoziata nel codice della crisi e introducendo piani di ristrutturazione che necessitano di omologazione, oltre a modifiche al concordato preventivo con l'obiettivo di facilitare il mantenimento dell'attività aziendale.

La segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati ha subito anch'essa modifiche, con l'obiettivo di rendere le comunicazioni maggiormente efficaci e tempestive. Questa revisione è stata compiuta attraverso il d.l. n. 73 del 21 giugno 2022 e dalle modifiche della legge n. 122 del 4 agosto 2022<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 10.

<sup>33</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, cit., p. 12.

## 6. Indicatori della crisi

La previsione delle crisi aziendali è da sempre un'area di interesse rilevante, sia per gestire o evitare le crisi, sia per salvaguardare gli investimenti. Questo interesse è aumentato con l'introduzione del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza, che ha introdotto nuovi strumenti e metodologie per identificare e affrontare le crisi aziendali in modo tempestivo<sup>34</sup>.

Il contenuto della definizione dell'art. 2 era rintracciabile nell'art. 13 del Codice della crisi di impresa e insolvenza, recante gli indicatori della crisi.

La norma, al primo comma, prevedeva in particolare che «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi».

Questi indicatori di crisi venivano identificati come segnali, finalizzati ad evidenziare la non sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e l'assenza di prospettive di continuità aziendale. Gli strumenti di allerta comprendevano obblighi di segnalazione affidati a determinati soggetti e obblighi organizzativi per l'imprenditore, entrambi mirati ad individuare precocemente la crisi d'impresa.

Il decreto legge n. 118 del 2021, facendo propria l'impostazione della Direttiva 2019/1023 (c.d. "Direttiva *insolvency*") che impone l'adozione di sistemi di rilevazione precoce della crisi, introduce un cambiamento significativo nella percezione e gestione delle fasi iniziali della crisi aziendale, sostituendo la composizione assistita con la composizione negoziata e il suo sistema di allerta interna e esterna<sup>35</sup>.

Inizialmente, le analisi sul fallimento aziendale erano specifiche e non generalizzabili, per questo motivo sono stati sviluppati vari modelli di previsione delle insolvenze per applicare un metodo più ampio e sistematico<sup>36</sup>.

Quando un'impresa mostra segni di instabilità finanziaria, con debiti e squilibri che minacciano la sua continuità, si attiva la procedura di segnalazione che implica una serie di responsabilità imposte all'organo di controllo, ai creditori pubblici qualificati (principalmente

---

<sup>34</sup> G. MARZO, E. SCARPINO, *Indici e modelli per comprendere e prevenire la crisi d'impresa*, in *Amm. e Fin.*, n. 12, 2023, p. 65.

<sup>35</sup> G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022, p. 19.

<sup>36</sup> G. MARZO, E. SCARPINO, *Indici e modelli per comprendere e prevenire la crisi d'impresa*, cit., p. 66.

Agenzia delle Entrate ed Inps), alle banche e intermediari finanziari che abbiano concesso affidamenti all'impresa<sup>37</sup>.

Questi soggetti, grazie alla loro posizione e competenza, possono prevedere i segnali di crisi, ipotizzare i loro scenari futuri e allertare tempestivamente l'imprenditore nel caso emergano elementi che possano indicare uno squilibrio patrimoniale o finanziario.

Il processo di rilevazione è affidato all'imprenditore che ha il compito primario di organizzare il proprio sistema aziendale in modo da rilevare autonomamente le condizioni di crisi, gli organi di controllo e i creditori pubblici qualificati agiscono come meccanismi di supporto complementare nel processo di rilevazione.

In tal modo, se le misure preventive interne dovessero fallire o se l'imprenditore non dovesse riconoscere i segnali di crisi, le segnalazioni esterne diventano fondamentali<sup>38</sup>.

La crisi aziendale è un fenomeno complesso che non può essere compreso attraverso analisi superficiali; così, la previsione e l'anticipazione della crisi traggono vantaggio dalla comprensione di studi condotti con diverse prospettive e metodologie nel corso del tempo, si tratta di percorsi di crisi basati sull'analisi di certi indici finanziari o hanno identificato cause interne ed esterne alla crisi. Sono stati sviluppati modelli di crisi ben delineati. L'obiettivo comune di tutte queste ricerche è permettere alle aziende di identificare la crisi prima che diventi conclamata e irrimediabile così da intraprendere azioni correttive in tempo utile.

---

<sup>37</sup> M. CIAN. *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2023, p. 205.

<sup>38</sup> G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 23.

## **CAPITOLO II: LE NOVITÀ PENALISTICHE DEL CODICE DELLA CRISI**

SOMMARIO: 1. Il sistema delle fattispecie di bancarotta alla luce del nuovo Codice della crisi. Il ruolo della sentenza di liquidazione giudiziale. - 2. Definizioni. - 3. La bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose. - 4. Le questioni legate alla nozione di “dissesto”. - 5. Obblighi e poteri dei sindaci. - 6. La causa di non punibilità.

### ***1. Il sistema delle fattispecie di bancarotta alla luce del nuovo Codice della crisi. Il ruolo della sentenza di liquidazione giudiziale.***

La legislazione fallimentare ha seguito un percorso significativo, passando da un approccio incentrato sulle sanzioni e sulla liquidazione per giungere in seguito ad un orientamento finalizzato alla riabilitazione e al recupero dell’azienda in difficoltà. Questo cambiamento di prospettiva ha influenzato positivamente l’intero sistema economico, avendo portato a rivalutare il valore dell’azienda sotto una nuova luce, considerandola come un’entità vitale da preservare e non solo come un insieme di beni da liquidare per soddisfare i creditori<sup>1</sup>.

Come si è visto nel Capitolo precedente, il passo più recente di quest’evoluzione è stato effettuato con l’introduzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; la riforma ha interessato perlopiù il settore civile, mediante la sostituzione di termini come “fallimento” e “imprenditore fallito” con “liquidazione giudiziale” e “imprenditore in liquidazione giudiziale”. Per quanto riguarda i profili di tutela penale, invece, il quadro generale delle incriminazioni è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo state riprese le stesse condotte sanzionate previste nella legge fallimentare<sup>2</sup>. Emerge quindi una disparità sul piano dell’evoluzione normativa: la dimensione civilistica si presenta in una fase dinamica e in costante progressione, mentre quella penalistica sembra rimanere più statica. Nonostante ciò, è possibile comunque riscontrare un tentativo di rinnovamento attraverso una nuova numerazione formale delle disposizioni incriminatrici all’interno di un contesto normativo rinnovato<sup>3</sup>.

La disciplina penale della crisi d’impresa è contenuta nel Titolo IX del Codice della crisi d’impresa: il capo I, denominato “reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale”, disciplina le fattispecie di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII); di bancarotta semplice (art. 323 CCII); di esenzioni dai reati di bancarotta (art. 324 CCII), di ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII),

---

<sup>1</sup> G. FLORA, F. GIUNTA, *Appunti a quattro mani sulla vecchia bancarotta e il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, p. 35.

<sup>2</sup> F. SGUBBI, F. COCCO, *I reati della crisi d’impresa*, in *Bil. e Rev.*, n. 1, 2020, p. 55.

<sup>3</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, cit., p. 6.

di denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 327 CCII). Il capo II, relativo ai reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, disciplina invece i fatti di bancarotta impropria commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (art. 329, 330 CCII), nonché degli institori (art. 333 CCII).

Si riconosce nel delitto di bancarotta il principale reato fallimentare, mentre gli altri reati vengono relegati ad un ruolo secondario<sup>4</sup>. Questi reati presuppongono come elemento indispensabile la cosiddetta "dichiarazione di insolvenza", che è stata definitivamente qualificata come una condizione oggettiva di punibilità, la quale è identificata specificatamente nella sentenza che riconosce lo stato di insolvenza e dà inizio alla procedura di liquidazione giudiziale<sup>5</sup>. Il ruolo della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, con riferimento in particolare ai reati di bancarotta, ha – come noto – generato un articolato dibattito; la soluzione offerta dalla giurisprudenza in sede ermeneutica è destinata a valere anche sotto la vigenza del nuovo codice, dal momento che le disposizioni penali contenute nel Capo I del Titolo IX continuano a condizionare la punibilità dell'imprenditore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>6</sup>.

L'imprenditore commerciale è tenuto a rispondere per reati di bancarotta, sia fraudolenta che semplice, nel caso in cui sia stato dichiarato in stato di liquidazione giudiziale; questo significa che la responsabilità penale si ha solo dopo l'effettiva dichiarazione della liquidazione giudiziale, come delineato dagli articoli 322 e 323 del codice della crisi d'impresa. In questo contesto, occorre individuare l'esatta natura giudica che la sentenza dichiarativa di fallimento riveste all'interno del quadro normativo della bancarotta, soprattutto in relazione alla fattispecie della bancarotta pre-fallimentare.

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale ha oscillato tra due interpretazioni; la prima che considerava il fallimento come condizione obiettiva di punibilità, delineata dall'art. 44 c.p., la seconda che lo riteneva un elemento costitutivo del reato stesso, distinto dalla condotta e privo di un legame causale o psicologico diretto<sup>7</sup>.

La giurisprudenza, con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alla fine degli anni '50<sup>8</sup>, ha considerato la sentenza di fallimento come un elemento costitutivo del reato, e più nello specifico una condizione di esistenza del reato stesso: secondo questa interpretazione, la dichiarazione di fallimento diventa essenziale per qualificare le condotte tipiche dell'imprenditore

---

<sup>4</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 291

<sup>5</sup> A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 2019, pag. 1815.

<sup>6</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p.275

<sup>7</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2023, p. 213.

<sup>8</sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 gennaio 1958, n. 2, Sentenza Mezzo.

commerciale come reato, condotte che altrimenti sarebbero considerate lecite. Questo orientamento giurisprudenziale ha portato ad una distinzione tra il momento antecedente la dichiarazione di fallimento, in cui le condotte dell'imprenditore rimangono penalmente irrilevanti, e il momento successivo, in cui diventano illecite solo a causa della dichiarazione di fallimento<sup>9</sup>.

L'importante decisione della Cassazione Penale, Sezione V, del 24 settembre 2012, nota come "sentenza Corvetta" (n. 47502), ha segnato un cambiamento significativo nell'interpretazione del reato di bancarotta. In questa sentenza è stata abbandonata l'interpretazione precedente che valutava la sentenza di fallimento come una condizione di esistenza del reato, ed è stata invece riconosciuta la dichiarazione giudiziale come evento della fattispecie di bancarotta. È divenuto quindi necessario riconoscere un legame sia psicologico che oggettivo tra le azioni dell'imprenditore e la crisi finanziaria dell'impresa, escludendo la possibilità di punire azioni che dissipano i beni aziendali se non hanno causato, o contribuito a causare, la crisi economica.

Successivamente anche la giurisprudenza si è orientata verso una visione che considera lo stato di insolvenza come una condizione obiettiva di punibilità, in conformità all'interpretazione da tempo sostenuta dalla dottrina<sup>10</sup>; questo significa che la responsabilità penale per i fatti di bancarotta è subordinata alla dichiarazione di liquidazione giudiziale dell'imprenditore. Tale interpretazione limita l'applicazione delle sanzioni penali ai casi in cui effettivamente si verifica un fallimento (oggi, una liquidazione giudiziale), indipendentemente da un nesso causale diretto tra le azioni dell'imprenditore e il suo stato di insolvenza, così allineando la responsabilità penale con il principio di offensività, evitando punizioni in assenza di un effettivo dissesto economico.

Si può quindi concludere che il ruolo e l'interpretazione della sentenza di liquidazione giudiziale nei reati di bancarotta pre fallimentare è passata da un elemento centrale e costitutivo del reato ad una condizione obiettiva di punibilità, riflettendo un cambiamento significativo nell'approccio giuridico di questi reati<sup>11</sup>.

Il momento in cui vengono commessi i fatti di bancarotta, rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, rappresenta inoltre uno dei criteri in base ai quali possono essere classificate le diverse fattispecie.

Il termine bancarotta assume diverse sfaccettature: dato il numero e la varietà delle sue tipologie delittuose, occorre adottare un sistema di classificazioni, che, interagendo tra loro, creano una varietà di combinazioni possibili<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> A. MANNA, *Ricostruzione storico-dogmatica dei reati concorsuali e del curatore – dal R.D. N. 267/1942 alla commissione Bricchetti del 2021*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2022, p. 476-477.

<sup>10</sup> C. SANTORIELLO, *La bancarotta patrimoniale dopo il codice della crisi*, in *Le società*, 2021, p. 849.

<sup>11</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 275-278.

<sup>12</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, cit., p. 6.

La principale distinzione è tra bancarotta fraudolenta, che richiama un'intenzione deliberatamente offensiva, e bancarotta semplice, di matrice sostanzialmente colposa.

Una seconda classificazione distingue tra bancarotta propria, concernente gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ipotesi praticamente scomparsa, poiché è prevalente oggi la tendenza a costituire entità societarie per la gestione delle attività economiche<sup>13</sup>), e bancarotta impropria (o societaria), che si riferisce ai fatti commessi da persone diverse dal fallito e quindi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.

Infine la bancarotta si differenzia anche in base al momento di commissione degli atti rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e si parla di bancarotta pre-fallimentare, se i comportamenti sono precedenti alla dichiarazione di fallimento, o di bancarotta post-fallimentare, se realizzati successivamente<sup>14</sup>.

## **2. Definizioni**

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, procediamo approfondendo le fattispecie incriminatrici come descritte nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Particolare rilevanza assume all'interno del Codice l'art. 322 (CCII), con riferimento alla bancarotta fraudolenta propria, la quale si pone come fattispecie a più norme, che prevede una pluralità di condotte<sup>15</sup>. Vi sono tre ipotesi differenti di bancarotta fraudolenta: la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322, comma 1, lettera a); la bancarotta fraudolenta documentale (art. 322, comma 1, lettera b) e la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, comma 3).

Occorre distinguere le diverse fattispecie in relazione alle condotte, all'oggetto materiale, ai soggetti attivi e all'elemento psicologico.

Nel contesto della bancarotta fraudolenta patrimoniale si osservano diversi comportamenti che possono essere distinti in due categorie: condotte che incidono sul patrimonio dell'imprenditore, quali distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione; e condotte che mirano a gonfiare il passivo, quali esposizione o riconoscimento di passività inesistenti<sup>16</sup>.

In proposito, si rileva che alcune condotte (distrazione, l'occultamento, dissimulazione di beni, o l'esposizione o riconoscimento di passività inesistenti), comportano una variazione fittizia nel patrimonio, creando un'immagine che non corrisponde alla realtà effettiva; le restanti condotte

---

<sup>13</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, cit. p. 6

<sup>14</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 206-207.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. un., 26 maggio 2011 n. 21039, sentenza Loy.

<sup>16</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p.292.

invece, come la distruzione o la dissipazione, portano ad una modifica concreta e reale del patrimonio<sup>17</sup>.

Con riferimento all'oggetto materiale, esso è costituito dai beni di natura patrimoniale, intesi come il complesso dei rapporti giuridici, che costituiscono la garanzia dei creditori, in quanto dotati di valore economico. Un bene diventa quindi rilevante per la bancarotta fraudolenta patrimoniale se è in grado di assicurare le rivendicazioni dei creditori, grazie ad una protezione giuridica che può essere diretta o indiretta, a loro favore<sup>18</sup>.

La responsabilità penale nell'ambito della bancarotta fraudolenta patrimoniale non deriva dalla causazione dello stato di insolvenza o fallimento, ma dall'utilizzo improprio del patrimonio aziendale in modo non conforme agli interessi dell'impresa. L'elemento psicologico del reato di bancarotta richiede la presenza di dolo specifico. Tuttavia, esiste un'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale il dolo specifico si applicherebbe esclusivamente nelle situazioni in cui si verifichi l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti. Per altre azioni, come l'occultamento o la distrazione, sarebbe sufficiente il dolo generico, che implica la consapevolezza e la volontà di disporre del patrimonio dell'impresa in modo dannoso per i creditori<sup>19</sup>.

Il reato di bancarotta patrimoniale e documentale può essere commesso unicamente dall'imprenditore commerciale che sia stato dichiarato in stato di liquidazione giudiziale. Tale soggetto deve essere coinvolto professionalmente in un'attività economica orientata alla produzione o al commercio di beni e servizi, questo perché la bancarotta è classificata come un reato proprio, il cui soggetto attivo può essere soltanto l'imprenditore in questione<sup>20</sup>.

In aggiunta, le norme che disciplinano la cosiddetta bancarotta "impropria", come vedremo nel paragrafo successivo, ampliano la sfera di responsabilità, includendo figure quali amministratori, direttori generali, membri del collegio sindacale e liquidatori di società in liquidazione giudiziale o fallite.

Secondo le nuove disposizioni (art. 2, comma 1, lett. d e art. 121 del Codice della Crisi), si escludono dalla liquidazione giudiziale le cosiddette "imprese minori" e le imprese agricole (quest'ultime specificate nell'art. 2135 c.c.), che invece sono sottoposte a una procedura semplificata di liquidazione controllata per il sovraindebitamento. L'art. 121 collega le vecchie norme alle nuove, stabilendo l'insolvenza come requisito per la liquidazione giudiziale, mantenendo così coerenza con la legislazione attuale.

---

<sup>17</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 221-222.

<sup>18</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 296.

<sup>19</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 233.

<sup>20</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 233-235.

La Relazione illustrativa chiarisce che si vuole distinguere nettamente tra l'imprenditore insolvente, soggetto alla liquidazione giudiziale e quindi responsabile di reati di bancarotta, e l'imprenditore sovraindebitato, soggetto alla liquidazione controllata e non imputabile per tali reati. Quest'ultimo è definito come titolare di una "impresa minore" o di un'impresa agricola<sup>21</sup>.

La bancarotta fraudolenta documentale viene definita al c. 1 lett. b) dell'art.322, e punisce l'imprenditore in liquidazione giudiziale o precedentemente fallito, che abbia alterato o distrutto i libri contabili o li abbia tenuti in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con l'intento di ottenere un profitto ingiusto o nuocere ai creditori.

Ancora una volta il bene giuridico tutelato è l'interesse dei creditori a conoscere i dettagli patrimoniali essenziali per rivendicare i loro diritti. Si osserva che la tenuta dei registri contabili svolge una funzione di ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, di trasparenza essenziale per la vita dell'impresa e per la corretta gestione patrimoniale.

L'oggetto del reato non è più pertanto focalizzato solo sui beni materiali dell'azienda, bensì anche sui libri e sulle scritture contabili, considerate altrettanto fondamentali per una corretta ricostruzione finanziaria dell'impresa; ne consegue che diventano rilevanti oltre alle scritture contabili obbligatorie, anche quelle facoltative, strumentali o gestionali, correlate alla tipologia e alle dimensioni dell'impresa<sup>22</sup>.

Infine, occorre analizzare le condotte individuate dal legislatore che integrano la bancarotta fraudolenta documentale; queste azioni includono la sottrazione, la distruzione, la falsificazione delle scritture contabili, o la loro omessa tenuta, al fine di evitare la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari dell'impresa. La legge richiede un dolo specifico, ossia l'intenzione di nuocere ai creditori o procurare ingiusto profitto. Tuttavia, per alcune condotte, come la tenuta dei registri, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza che tale gestione potrebbe ostacolare la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore<sup>23</sup>.

Un'ultima ipotesi di bancarotta fraudolenta è quella della bancarotta preferenziale; disciplinata dall'art. 322, al c. 3, questa fattispecie differisce dalle ipotesi precedenti, in quanto non è finalizzata a conservare il patrimonio dell'imprenditore, ma al rispetto del principio della *par condicio creditorum*, come delineato dall'articolo 2741 c.c., il quale sancisce che «i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione»<sup>24</sup>.

La particolarità di questa incriminazione è che il debito, nonostante sia realmente esistente ed effettivo, viene pagato in modo illegittimamente preferenziale, non alterando così la consistenza

---

<sup>21</sup> M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 490.

<sup>22</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 242-243.

<sup>23</sup> R. ARGENZIO, *Il reato di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta*, in *Bil. e Redd. di impresa*, 2010, p. 50.

<sup>24</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 302.

patrimoniale complessiva del debitore, poiché la diminuzione dell'attivo è bilanciata dall'estinzione di una passività. Tuttavia, la peculiarità sta nel fatto che si tratta di un comportamento che, in altre circostanze, sarebbe legittimo e addirittura doveroso, ossia il pagamento di un debito alla sua scadenza, il problema sorge quando questo pagamento viene effettuato in modo tale da favorire ingiustamente alcuni creditori a scapito degli altri<sup>25</sup>.

Sono previste due tipi di condotte per integrare tale reato: da un lato, l'effettuazione di pagamenti preferenziali, e dall'altro, la simulazione di titoli di prelazione. Queste azioni illecite possono verificarsi sia prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, che successivamente alla stessa<sup>26</sup>.

A differenza di altre forme di bancarotta, la bancarotta preferenziale è considerata un reato autonomo e di pericolo, non richiede la dimostrazione di un danno effettivo alla parità di trattamento dei creditori, ciò che conta è l'esposizione al pericolo del bene giuridico tutelato. Non si configura come reato nei casi in cui tutti i creditori sono stati pienamente soddisfatti o quando nessun creditore ha presentato richiesta di partecipazione al passivo. Questa interpretazione si allinea con l'approccio generale che considera la bancarotta preferenziale come un reato distinto per la sua specificità e per il particolare bene giuridico che protegge<sup>27</sup>.

### ***3. La bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose***

Il Capo II del titolo IX del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, fa riferimento ai reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale; gli art. 329 e 330 del Codice della Crisi d'Impresa specificano le ipotesi della bancarotta impropria o bancarotta societaria, in forma fraudolenta e semplice. Queste disposizioni sono state create per fare fronte al coinvolgimento, sempre più frequente, delle società commerciali nei procedimenti di fallimento<sup>28</sup>.

L'art. 329 al c.1 (CCII) prevede che «si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo».

Tale norma riguarda le azioni compiute non più dall'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale, ma da soggetti che occupano ruoli di rilievo nelle imprese strutturate come società, quali amministratori, direttori generali, membri dei collegi sindacali e liquidatori di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali sono direttamente coinvolti nella gestione e nel controllo del

---

<sup>25</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 251-252.

<sup>26</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 253-245.

<sup>27</sup> C. SANTORIELLO, *La bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta preferenziale*, in *Le società*, 2014, p. 610-611.

<sup>28</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 321.

patrimonio della società e sono chiamati a rispondere penalmente in caso di bancarotta fraudolenta impropria.

Al c. 2 dell'art. 329 si specifica che «si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società»<sup>29</sup>.

La norma di cui alla citata lett. a), comma secondo, stabilisce una stretta correlazione tra il reato societario e il dissesto, punendo più severamente coloro che hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, rispetto ai soggetti che hanno commesso le medesime condotte, ma le stesse non hanno avuto ripercussioni sull'impresa; affinché questo avvenga è necessario dimostrare il nesso causale tra la commissione di tali reati, e l'aggravamento del dissesto<sup>30</sup>.

La seconda situazione in esame, prevista dalla lett. b), comma secondo, riguarda la causazione del dissesto per effetto di dolo o di operazioni dolose; in relazione a tale fattispecie la Suprema Corte opera la suddetta distinzione tra dolo specifico e dolo generico, che prevede: nel primo caso, l'intenzione del soggetto agente di condurre l'impresa al dissesto, attraverso azioni deliberatamente lesive o mediante omissioni; mentre nel secondo caso sono previsti comportamenti colposi non intenzionali dai quali sono derivate le conseguenze del dissesto<sup>31</sup>.

Un punto di discussione riguarda la punibilità degli amministratori di fatto, cioè coloro che svolgono di fatto funzioni dirigenziali senza essere formalmente nominati. La giurisprudenza<sup>32</sup> tende a riconoscere la responsabilità penale di tali soggetti, sebbene ciò possa comportare rischi di interpretazione analogica *in malam partem*. Per i direttori generali, la responsabilità penale si applica solo se svolgono funzioni di alta gestione, mentre per i sindaci solo in relazione alle funzioni svolte all'interno del collegio sindacale<sup>33</sup>.

#### **4. Le questioni legate alla nozione di “dissesto”.**

La legislazione fallimentare incorporava una serie di termini che, sebbene possano sembrare simili, hanno in realtà significati distinti. In particolare, è importante distinguere tra i concetti di “dissesto” e “insolvenza” e capire come questi si relazionano con il termine liquidazione giudiziale. Ognuno di questi termini rappresenta una condizione distinta nell'ambito della gestione delle

---

<sup>29</sup> N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., p.207.

<sup>30</sup> M. PISANI, *Bancarotta impropria da reato societario. Il nesso di causalità*, in *Il fisco*, 2014, p. 48.

<sup>31</sup> E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., p. 328.

<sup>32</sup> Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 1994, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 689 ss.

<sup>33</sup> A. MANNA, *Ricostruzione storico-dogmatica dei reati concorsuali e del curatore – dal R.D. N. 267/1942 alla commissione Bricchetti del 2021*, cit., p. 498.

difficoltà finanziarie di un'azienda, e il loro uso corretto è fondamentale per la comprensione e l'applicazione della legge fallimentare<sup>34</sup>.

Un cambiamento significativo si riscontra nell'articolo 329, comma 2, lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa (CCII), che introduce il termine "dissesto" al posto di "fallimento". Il concetto di dissesto nel codice della crisi, nonostante sia un elemento chiave in certe fattispecie penali, manca di una definizione chiara e distinta, lasciando spazio a interpretazioni e applicazioni variabili<sup>35</sup>.

Una prima interpretazione<sup>36</sup> sostiene che questa sostituzione potrebbe escludere la rilevanza penale delle azioni dolose che conducono alla liquidazione giudiziale senza un effettivo dissesto, implicando una possibile *abolitio criminis* per tali situazioni.

Nel contesto dei reati fallimentari invece, la giurisprudenza sostiene che il dissesto è inteso come un concetto distinto dall'insolvenza e rappresenta uno stato degenerativo e graduabile di minor gravità<sup>37</sup>.

In questo senso dunque l'uso di "dissesto" al posto di "fallimento" segnalerebbe un'anticipazione della tutela penale ad una fase precedente rispetto al fallimento, una scelta problematica per la sua carenza di delega legislativa<sup>38</sup>.

È rilevante notare che, prima della riforma del 2019, la giurisprudenza aveva già interpretato il termine "fallimento" come una situazione sostanziale di dissesto aziendale, causata dalle azioni dei gestori e dei controllori dell'azienda. Questa interpretazione riconosce il dissesto come uno squilibrio quantitativo tra attivi e passivi, che può variare di intensità. La giurisprudenza ha generalmente considerato irrilevante se al momento della condotta il dissesto fosse già esistente o meno. Questo approccio giurisprudenziale non è stato sostanzialmente messo in discussione nel recente progetto di revisione proposto dalla commissione ministeriale Bricchetti<sup>39</sup>.

## **5. Obblighi e poteri dei sindaci**

Le recenti revisioni normative si proponevano di introdurre modifiche sostanziali che avrebbero influenzato direttamente le responsabilità penali dei sindaci.

---

<sup>34</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, cit. p.17.

<sup>35</sup> M. GAMBARDELLA, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale*, in [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 2018, p. 4.

<sup>36</sup> A. ROSSI, *Profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I 'riflessi' su alcune problematiche in campo societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 3, 2019, 1170 e ss.

<sup>37</sup> M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., p. 499.

<sup>38</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, in *il Quot. Giur.*, 2022, p. 3.

<sup>39</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit., p. 3.

La legge delega n. 155 del 2017 aveva delineato degli obblighi di segnalazione per gli organi di controllo societari, in maniera significativa per le fattispecie penali del CCII<sup>40</sup>. Questi obblighi di segnalazione dovevano essere esercitati nell'ambito delle funzioni attribuite ai soggetti incaricati, che fossero sia soggetti interni all'azienda, come gli organi di controllo, sia entità esterne, come i revisori contabili o le società di revisione. Fermo restando che la direzione dell'azienda rimane una competenza esclusiva degli amministratori, tali meccanismi di segnalazione erano funzionali a esercitare un'efficace pressione su questi ultimi, rilevando tempestivamente l'esistenza di indizi fondati della crisi, prevenendo l'insorgenza della stessa.

Le indicazioni della legge n.155/2017 avevano trovato uno specifico riferimento nell'art. 14 del c.c.i.i., trasformato dal D.lgs. n. 83/2022 nell'articolo 25-*octies*, ove si stabilisce infatti, che occorre predisporre una struttura amministrativa, organizzativa e contabile, al fine di individuare e riportare correttamente i dati relativi alla gestione aziendale, per prevedere e prevenire i fattori di rischio che possono provocare una possibile situazione di insolvenza. Tale dovere di controllo e vigilanza deve verificare che l'organizzazione aziendale sia conforme ai principi di corretta amministrazione, menzionati nel contenuto della disposizione di cui all'art. 2403 c.c.<sup>41</sup>.

Questo dovere veniva perfezionato nel c. 2 dell'art. 14 CCII, nel quale sono esplicitamente indicate le modalità e i termini di queste comunicazioni: si richiedeva in particolar modo la presenza di un'adeguata motivazione; che avvenissero per iscritto, tramite un mezzo che ne accertasse l'avvenuta ricezione, come la posta elettronica certificata; la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire circa le soluzioni adottate. Inoltre, in caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione delle iniziative da parte degli amministratori nei successivi sessanta giorni, gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione erano tenuti ad informare senza indugio l'OCRI, anche in deroga al dovere di segretezza, disposto dall'art. 2407, c.1, c.c.<sup>42</sup>

La giurisprudenza di legittimità<sup>43</sup> ha già riconosciuto il ruolo dei sindaci nel prevenire reati fallimentari attraverso la loro capacità di monitoraggio e segnalazione, stimolando così le azioni appropriate da parte di coloro che sono in posizione di intervenire per la salvaguardia degli assetti aziendali<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> F. DI VIZIO, *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, in *il Quot. Giur.*, 2022, p. 1.

<sup>41</sup> F. DI VIZIO, *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, cit., p. 1.

<sup>42</sup> F. DI VIZIO, *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, cit., p. 2.

<sup>43</sup> Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107.

<sup>44</sup> M. GAMBARDELLA, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale*, cit., p. 8.

Precedentemente al D.lgs n. 83 del 2022, il terzo comma dell'articolo 14 del CCII., stabiliva che la tempestiva segnalazione da parte degli organi di controllo agli amministratori, costituiva causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI<sup>45</sup>. Tuttavia, secondo l'art. 2407 comma 2 c.c., affinché tale esonero potesse effettivamente avere luogo, era necessario verificare che i danni conseguenti alle omissioni o azioni attuate dagli organi amministrativi non si sarebbero prodotti se questi ultimi avessero accolto la segnalazione ed intrapreso le adeguate contromisure.

Con l'introduzione del D.lgs. n. 83 del 2022, l'articolo 14 è stato sostituito dall'art. 25-*octies*, che al comma 2 stabilisce solamente che l'opera di vigilanza e le conseguenti segnalazioni, effettuate dagli organi di controllo e dai sindaci, sono valutate ai fini della responsabilità civile di cui all'art. 2407 c.c., e viene quindi eliminato ogni riferimento all'esonero di responsabilità solidale tra i sindaci e gli organi amministrativi precedentemente previsto dall'art. 14 CCII comma 3<sup>46</sup>.

## **6. La causa di non punibilità.**

Precedentemente al D.lgs. n. 83/2022, l'art. 25 CCI prevedeva una causa di non punibilità ed un'attenuante ad effetto speciale per i reati, commessi sia dall'imprenditore in liquidazione giudiziale che da tutti gli altri soggetti potenzialmente incaricati dell'amministrazione aziendale, previsti dai seguenti articoli del CCI: «art. 322, bancarotta fraudolenta; art. 323, bancarotta semplice; art. 325, ricorso abusivo al credito; art. 328, reati di bancarotta da parte dei soci illimitatamente responsabili nelle S.n.c. e nelle S.a.s.; art. 329, fatti di bancarotta fraudolenta commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale; art. 330, fatti di bancarotta semplice commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale; art. 331, ricorso abusivo al credito commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale; art. 333, reati dell'instatore; art. 341, comma 2, lettere a) e b), per società ammesse al concordato preventivo o stipulanti accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o convenzioni di moratoria estensione dei reati ex artt. 329 e 330 CCI agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori ed estensione dei reati ex art. 333 agli instatori dell'imprenditore<sup>47</sup>».

Nello specifico, per i reati succitati, era prevista la non punibilità per gli amministratori per i quali fossero valsi i seguenti tre presupposti: i) che costoro avessero presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa (OCRI), o parimenti tempestiva

---

<sup>45</sup> F. DI VIZIO, *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, cit., p. 2.

<sup>46</sup> F. DI VIZIO, *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, cit., p. 3.

<sup>47</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit., p. 5.

domanda di accesso alle procedure di regolazione dell'insolvenza e della crisi, in conformità ai tempi stabiliti dall'art. 24 CCI; ii) che fosse stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale o concordato preventivo ovvero omologa di accordo di ristrutturazione del debito, in conseguenza all'istanza o la domanda di cui al punto precedente; iii) che si fosse verificato un danno di speciale tenuità a seguito dei reati *ex art. 25, c. 2, CCI*<sup>48</sup>.

Nello specifico, la tempestività di presentazione delle succitate istanza o domanda di cui al punto (i) da parte del debitore, andava intesa nel senso di quanto disposto all'art. 24 CCI: l'istanza all'OCRI andava presentata entro un lasso di tempo di sei mesi dal verificarsi delle seguenti circostanze, anch'esse menzionate all'art. 24 CCI: « a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 CCI<sup>49</sup>». La domanda di accesso alle procedure di regolazione dell'insolvenza andava invece inviata entro tre mesi, a partire dal momento in cui si verificano le medesime circostanze sopra elencate per l'istanza all'OCRI.

Nonostante la non punibilità richiedesse il verificarsi di un danno di speciale tenuità, era comunque prevista anche una specifica attenuante ad effetto speciale per gli imprenditori che non avessero rispettato questo requisito. In particolare, era prevista una riduzione della pena fino alla metà per coloro i quali, al momento della tempestiva presentazione dell'istanza all'OCRI ovvero della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi, avessero soddisfatto una delle seguenti due condizioni: 1) il valore dell'attivo della società offerto ai creditori avesse soddisfatto almeno il 20% dei debiti chirografari; 2) il danno complessivo causato non superasse i due milioni di euro<sup>50</sup>.

A seguito del D.lgs. n. 83 del 2022 la causa di non punibilità e l'attenuante ad effetto speciale previste dall'originario art. 25 CCI sono state entrambe abrogate<sup>51</sup>, probabilmente in attesa di una riforma organica del sistema penale. Su questa decisione legislativa si è aperto un confronto tra due posizioni: da un lato vi sono dei dubbi circa l'alternativa tra la presentazione di una domanda all'OCRI, non è più praticabile essendo stato tale ente abrogato dopo la riforma del D. lgs n. 83/2022, e la richiesta tempestiva di accesso alle procedure per la gestione della crisi o dell'insolvenza, che rimane invece fattibile. Dall'altro vi sono state osservazioni che hanno visto nella causa di non

---

<sup>48</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit., p. 5.

<sup>49</sup> D. M. SCHIRO', *La premialità nel diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza: primi nodi interpretativi*, in *Archivio penale*, 2019, n. 2, p. 4.

<sup>50</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit., p. 5-6.

<sup>51</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit., p. 5.

punibilità un cambiamento sostanziale nei delitti di bancarotta fraudolenta, trasformandoli in reati di evento. Tale cambiamento è stato considerato una decisione delicata, che richiede attenta valutazione e non dovrebbe essere adottata in modo indiretto. La proposta di revisione dei reati di crisi d'impresa del 2021 da parte della commissione ministeriale non ha incluso questa modifica, preferendo piuttosto ipotizzare diverse condotte riparatorie esimenti e una nuova causa di non punibilità per la tenuità del fatto<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> F. DI VIZIO, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, cit, p. 6.

## **CAPITOLO III: LA COMMISSIONE BRICCHETTI SUL SISTEMA DEI REATI DI BANCAROTTA**

SOMMARIO: 1. I lavori della Commissione Bricchetti. - 2. Prospettive *de iure condendo*.

### ***1. I lavori della Commissione Bricchetti.***

La Commissione Bricchetti venne istituita il 13 ottobre 2021, mediante un decreto ministeriale dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia<sup>1</sup>, per colmare le rilevanti lacune presenti nel diritto penale fallimentare e non risolte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza. La commissione affidata al Dott. Renato Bricchetti, Presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione era composta da ulteriori giuristi, docenti e magistrati.

Alla commissione era affidato l'incarico di rivedere integralmente le norme del Titolo IX del CCII e di formulare un progetto significativo relativamente alle disposizioni dei reati fallimentari. Il documento che include le suddette proposte e le modifiche di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e del R.d. n. 267 del 16 marzo 1942 è stato presentato il 10 giugno 2022.

Al testo indicato è stata allegata una relazione contenente integrazioni aggiuntive il 21 luglio 2022 a seguito del d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, attuativo della direttiva europea n.1023 del 2019 (c.d. Direttiva *Insolvency*)<sup>2</sup>.

La revisione della disciplina fallimentare aveva origine dalla necessità di adeguare una norma oramai obsoleta in un contesto economico differente e in continuo aggiornamento, nonostante restassero validi due elementi fondamentali: da una parte, il principio di realtà<sup>3</sup> e, dall'altra, la struttura normativa all'interno della quale si colloca la disciplina penale.

Il progetto sviluppato, pur conservando i principi base della Legge Fallimentare, prevede l'abolizione di alcune fattispecie e la revisione di altre, in particolare, assume rilevanza l'orientamento

---

<sup>1</sup> A. BACCIN, *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023, p. 326.

<sup>2</sup> M. SCHIAVO, *Le proposte della commissione Bricchetti in materia di bancarotta fraudolenta societaria*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 20 marzo 2023, p.1-2.

<sup>3</sup> F. MUCCIARELLI, *Proposte di revisione ai reati fallimentari: la relazione della Commissione Bricchetti*, in *Sist. Pen.*, 2022, p. 2, ove l'autore specifica che per principio di realtà si intende la considerazione del sistema economico e sociale nel quale le norme penali vengono inserite, essendo un contesto in continua evoluzione, tali leggi devono rispecchiare la realtà sociale della società odierna.

della Commissione nei confronti della bancarotta, per far fronte alle esigenze economiche, caratterizzate prevalentemente da un esercizio collettivo dell'impresa<sup>4</sup>.

Analizzando i suggerimenti di tale documento, possiamo notare come l'attenzione della Commissione si sia focalizzata sulle norme incriminatrici di bancarotta delle società e dei consorzi, e dunque le condotte in ambito imprenditoriale collettivo, ponendo in secondo piano l'attenzione dalla bancarotta dell'imprenditore individuale, che viene relegata a ipotesi residuali *ex art. 324 CCII*<sup>5</sup>. Le norme relative alla bancarotta dell'imprenditore individuale, attualmente disciplinate dall'articolo 322 del CCII, assumerebbero minore rilevanza, ribaltando la prospettiva della legge fallimentare<sup>6</sup>, poiché si suggerisce di estendere la responsabilità del reato di bancarotta, come definito nell'articolo 322 del CCII, ampliando pertanto la platea dei soggetti che possono essere responsabili dei reati di bancarotta societaria e che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo o di liquidazione di una società o consorzio «se dichiarati in liquidazione giudiziale»<sup>7</sup>. Secondo tale visione il principio di responsabilità penale deve pertanto essere attribuito agli individui che svolgono la funzione attiva nella gestione della società, anziché ai soggetti meramente titolari di determinate qualifiche<sup>8</sup>.

La commissione inoltre ha, al suddetto art. 322, deciso di effettuare un distinguo tra i due periodi temporali, *ante* liquidazione giudiziale e *post* liquidazione giudiziale, nei quali le condotte dei soggetti agenti si sono verificate.

Si andrebbe così ad abrogare l'attuale articolo 329 c. 2 lett. a) CCII, che prevede la bancarotta fraudolenta impropria, conosciuta come bancarotta da reato societario<sup>9</sup> volta a incriminare le condotte di coloro che hanno cagionato, o concorso a cagionare il dissesto della società commettendo i reati previsti dagli articoli 2621 e seguenti.

Possiamo desumere che tale modifica normativa sia stata proposta a seguito della maggiore diffusione delle imprese in forma societaria, anziché di quelle in forma individuale, di conseguenza oltre alla necessità di adeguare le disposizioni ad una realtà economica totalmente differente, emergeva la problematica di riesaminare il meccanismo relativo all'imputazione delle responsabilità, indicate nell'art 2639 c. 1 c.c. previste nell'ambito della disciplina dei reati societari con una

---

<sup>4</sup> A. BACCIN, *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, cit., p. 327.

<sup>5</sup> M. SCHIAVO, *Le proposte della commissione Bricchetti in materia di bancarotta fraudolenta societaria*, cit., p. 5.

<sup>6</sup> COMMISSIONE BRICCHETTI, *Proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza, di seguito CCI) e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267*, in *giustizia.it*, 2022.

<sup>7</sup> A. BACCIN, *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, cit., p. 327.

<sup>8</sup> M. SCHIAVO, *Le proposte della commissione Bricchetti in materia di bancarotta fraudolenta societaria*, cit., p. 7.

<sup>9</sup> A. BACCIN, *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, cit., p. 327.

formulazione più ampia, al fine di attribuirle ai soggetti che di fatto svolgono le funzioni gestorie, comprese quelle liquidatorie, o di controllo.

Tale iniziativa deriverebbe dalla necessità di eliminare la bancarotta da reato societario, intesa come reato autonomo, in conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 61 del 2002, che andavano ad implementare l'elenco dei reati societari e ad introdurre il nesso di causalità tra la realizzazione del reato societario e il dissesto, configurando tali ipotesi come fattispecie di evento, il quale ha provocato il dissesto, e non più soltanto condizionata alla declaratoria giudiziale di insolvenza<sup>10</sup>.

Il secondo punto che viene analizzato riguarda la fattispecie della bancarotta semplice; quest'ultima a seguito del progetto di revisione, viene ridimensionata e ricondotta a tre sole casistiche sanzionabili: operazioni gravemente imprudenti finalizzate a ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale, aggravamento del dissesto dovuto a mancata istanza di apertura della procedura concorsuale e aggravamento del dissesto per inosservanza degli obblighi imposti dalla legge<sup>11</sup>.

Le ipotesi summenzionate sono state accorpate in un'unica disposizione, l'art. 324 CCII che raccoglie sia la bancarotta semplice che quella preferenziale. Questa decisione è stata dettata dal fatto che la bancarotta semplice fosse considerata un'ipotesi residuale e scarsamente utilizzata nella pratica, volta a punire esclusivamente quelle condotte che cagionano o aggravano il dissesto. Secondo tale lettura, l'aggravamento del dissesto dovrebbe essere addebitabile ai soli casi di bancarotta fraudolenta ovvero quando l'organo amministrativo non si adopera volutamente nell'instaurare modelli organizzativi, amministrativi e contabili risolutivi per la gestione delle situazioni di crisi aziendale<sup>12</sup>.

Il contenuto della bancarotta preferenziale rimane invece quasi invariato rispetto a quello prevista dall'art. 216 c. 3 della Legge fallimentare; tuttavia, questo viene integrato con una specificazione, in particolare una clausola di illiceità espressa «fuori dai casi consentiti», per definire in modo preciso l'applicazione di scriminanti e le delimitazioni di queste, sul modello dell'art. 217-bis 1. fall. La disposizione in questione non si limita alla semplice applicazione durante la fase di esecuzione, ma viene applicata anche alla fase che precede l'insorgere di una crisi<sup>13</sup>.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di intervenire con un attento riguardo alla giustizia riparativa, ponendosi l'obiettivo di conferire una veste normativa a tale istituto. La stessa costituisce

---

<sup>10</sup> Relazione accompagnatoria alle proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267.

<sup>11</sup> C. SANTORIELLO, *Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare*, in *Sist. Pen.*, 2022, p. 2.

<sup>12</sup> A. BACCIN, *Assetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, cit., p. 329.

<sup>13</sup> F. MUCCIARELLI., *Crisi d'impresa e insolvenza: verso un nuovo assetto della disciplina penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1011.

un importante strumento finalizzato alla riparazione del danno causato dal reato; lo scopo vuole essere quello di eliminare o minimizzare gli effetti negativi della crisi e dell'insolvenza, privilegiando le condotte proattive del soggetto agente.

Tali proposte riparatorie si inseriscono all'interno di una riforma del diritto penale, in particolare in presenza di un significativo squilibrio economico-finanziario dell'impresa, sia con valenza esimente, legata alla riparazione integrale, preventiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, sia come portata attenuante ad effetto speciale, successiva alla dichiarazione di liquidazione.

## **2. Prospettive de iure condendo.**

In prospettiva *de iure condendo* si può osservare come la figura della bancarotta riparata, che la proposta di articolato elaborata dalla Commissione prevede di disciplinare espressamente<sup>14</sup>, si applica alle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nei casi in cui l'autore del reato provveda prontamente alla riparazione totale del danno (o del pericolo, nei casi di bancarotta documentale) o al risarcimento dello stesso, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Qualora le condotte riparatorie sopravvengano dopo la sentenza di dichiarazione giudiziale, ma intervengano prima dell'apertura del giudizio<sup>15</sup>, verrà applicata un'attenuante ad effetto speciale di ampia portata consistente nella riduzione della pena da metà a due terzi, purché il risarcimento o la ricostruzione della situazione contabili siano integrali.

Può tuttavia accadere che la riparazione del danno non sia integrale: in tal caso la circostanza attenuante<sup>16</sup>, prevista dal c. 4 all'art. 324-*quater* della proposta di articolato, avrà un impatto inferiore sulla pena, prevedendo solo la riduzione della metà<sup>17</sup>.

Infine è prevista una speciale causa di non punibilità<sup>18</sup>, che si applica nei casi in cui si verificano tutte le seguenti condizioni: le condotte siano di modestissima incidenza sugli interessi

---

<sup>14</sup> Art. 324-*bis* delle "Proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267" formulate dalla Commissione Bricchetti, rubricato "Condotte riparatorie esimenti": «Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dagli articoli 322, 323 e 324 quando abbia volontariamente e integralmente riparato il danno o rimosso il pericolo cagionato, attraverso la ricostituzione dell'attivo corrispondente, oggetto delle condotte di depauperamento patrimoniale e la ricostruzione delle scritture contabili prima della sentenza di liquidazione giudiziale».

<sup>15</sup> Art. 324-*quater* c. 3 delle citate "Proposte", "Circostanze aggravanti e attenuanti": «La pena è diminuita dalla metà a due terzi qualora, fuori dei casi previsti dall'articolo 324-*bis*, chi ha commesso i fatti previsti dagli articoli 322, 323 e 324 abbia prima del giudizio volontariamente e integralmente riparato il danno attraverso la ricostituzione dell'attivo corrispondente al depauperamento patrimoniale, e, ove necessario, tramite ricostruzione delle scritture contabili».

<sup>16</sup> Art.324-*quater* c. 4, «La pena è diminuita fino alla metà qualora chi ha commesso i fatti previsti dagli articoli 322, 323 e 324 anche dopo la sentenza di liquidazione giudiziale e comunque prima del giudizio si sia adoperato volontariamente ed efficacemente per riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero abbia contribuito in maniera rilevante alla ricostruzione dei fatti o della responsabilità di altri».

<sup>17</sup> F. MUCCIARELLI, *Proposte di revisione ai reati fallimentari: la relazione della Commissione Bricchetti*, cit., p.6.

<sup>18</sup> Art. 324-*ter*, "Non punibilità per esiguità penale del fatto": «È esclusa la punibilità dei reati previsti dagli articoli 322, 323 e 324, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità

del ceto creditorio e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale, ribadendo in questa sede l'istituto già presente in generale nell'art. 131-*bis* c.p.

Si osserva che, l'istituto della bancarotta riparata è orientato a valorizzare le condotte di colui che si ravveda e si attivi per limitare o riparare gli effetti dannosi, attraverso un'ipotesi esimente e due condotte riparatorie con effetto attenuante; le misure proposte si fondano sul modello tradizionale contenuto nelle disposizioni dell'art. 62, n.6 c.p e dell'art. 56, ultimo comma, c.p., adattato alle fattispecie di bancarotta e accresciuti nella valenza ora esimente ora attenuante<sup>19</sup>; in senso critico rispetto a tale proposta è stato tuttavia sottolineato come «non si vede come una controcondotta realizzata quando il reato è già perfetto possa privare di rilevanza penale il reato stesso»<sup>20</sup>.

Occorre ad ogni modo evidenziare come la bancarotta riparata sia stata introdotta con il fine di agevolare i rapporti tra il debitore, quale autore del reato di bancarotta, e il creditore, quale vittima dello stesso, in un'ottica di riparare al danno provocato; tuttavia da questa analisi non sembra risultare l'individuazione del danneggiato, ma sembra possibile procedere ad una deflazione dei carichi di lavoro giudiziario; a tal proposito si può evidenziare un ampio dibattito in merito a questa rinnovata visione dell'argomento che suscita pareri discordanti tra i soggetti favorevoli all'applicazione di tale misura e quelli contrari, i quali sostengono che tale condotta sia sottratta da rilevanza penale<sup>21</sup>.

---

e il comportamento risulta non abituale. Si applica, per le parti non disciplinate dalla presente disposizione, l'articolo 131-*bis* del codice penale».

<sup>19</sup> Relazione accompagnatoria alle proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267.

<sup>20</sup> A. SANTOMASI, *Giustizia riparativa e profili penali della liquidazione giudiziale: il problema della bancarotta riparata*, (<https://rivista.camminodiritto.it>), 2023, p.12.

<sup>21</sup> Per i termini di tale dibattito cfr. A. SANTOMASI, *Giustizia riparativa e profili penali della liquidazione giudiziale: il problema della bancarotta riparata*, cit., p.12.





## Conclusioni

Giunti al termine della nostra trattazione possiamo trarre alcune considerazioni finali. Innanzitutto si vogliono evidenziare le riforme e i cambiamenti apportati con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Possiamo notare come sono presenti dei principi di base che sono sempre considerati validi, in quanto non legati ad un momento specifico e restano pertanto sempre applicabili, mentre il corpo centrale del presente documento, sul quale mi sono soffermata, essendo riferito ad aspetti sanzionatori, dovuti all'applicabilità della norma, deve essere rimodellato nel tempo, sulla base del contesto attuale e nell'ottica di valutazione del tessuto economico odierno, al fine di valutare correttamente gli impatti delle suddette misure nel nostro ordinamento.

Gli aspetti di rilievo che *in primis* si possono riscontrare emergono da diversi fattori; si può notare come, rispetto al passato, venga data maggiore importanza all'utilizzo della terminologia, oggi maggiormente orientata verso la tutela del singolo, come possiamo notare nella definizione di "fallito", sostituita con la nuova locuzione di "imprenditore in liquidazione giudiziale"; un secondo aspetto di rilievo è poi il passaggio da una concezione liquidatoria, a favore di un approccio maggiormente improntato alla conservazione dell'impresa e dei posti di lavoro, cercando di anticipare la crisi e se possibile risolverla positivamente, attraverso strumenti volti al recupero dell'attività aziendale, lasciando la fase di liquidazione giudiziale solo come *extrema ratio* da adottare solo in circostanze ormai insanabili.

Al di là delle novità summenzionate, emergono perplessità riguardo al versante penalistico: si è potuto osservare come questo processo evolutivo abbia interessato, almeno in un primo momento, la materia penale in misura minore, in quanto non sono state apportate modifiche sostanziali ai reati fallimentari. Si riscontrano inoltre criticità dovute alla mancata definizione del termine "dissesto", utilizzato come concetto chiave in sostituzione del precedente termine fallimento, che forse necessita di ulteriore approfondimento e interpretazione.

Un'ultima considerazione emerge dall'analisi condotta in relazione ai lavori della Commissione Bricchetti, ove si può notare il cambio di prospettiva rivolto alla figura della bancarotta societaria, la quale viene elevata ad una posizione di maggior rilievo, data la realtà nella quale viene inserita, in conseguenza del sempre maggior aumento delle società presenti sul mercato, contestualmente alla progressiva diminuzione delle imprese individuali.

Rilevanza centrale riveste inoltre l'istituto di creazione giurisprudenziale della bancarotta riparata, inserita nella proposta della Commissione Bricchetti, che costituisce un importante rinnovo per il nostro ordinamento, in quanto presenta numerosi vantaggi: *in primis*, persegue l'obiettivo di limitare gli effetti negativi derivanti dalle condotte dei soggetti agenti; in secondo luogo,

consentirebbe di alleggerire il carico giudiziale attraverso procedure più agevoli ed efficaci; infine si andrebbero a valutare positivamente i comportamenti proattivi dei soggetti che si adoperano affinché il danno venga riparato.

Nonostante il dibattito che è maturato circa l'opportunità di codificare tale istituto, a mio parere sarebbe opportuno codificare questa misura che prevede, nell'ipotesi esimente *ex art. 324-bis*, il venir meno della responsabilità per il reato a seguito dei comportamenti riparatori messi in atto, attraverso il ravvedimento e gli interventi restauratori compiuti dal soggetto agente; nel caso, invece, tali condotte riparatorie intervengano dopo la sentenza di dichiarazione giudiziale, sono previste delle circostanze attenuanti *ex art. 324 quater c. 3-4*, che operano in misura diversa a seconda che il risarcimento o la ricostruzione della situazione contabile sia integrale o parziale. Ebbene, si tratta di strumenti che, nonostante operino in modo diverso – prevedendo nella prima situazione in esame la non punibilità, mentre nelle ipotesi riparatorie attenuanti una riduzione della pena – in entrambi i casi perseguono l'obiettivo di promuovere comportamenti volti alla riparazione o limitazione dei danni per i creditori; in secondo luogo, occorre evidenziare come si otterrebbe quale effetto secondario, ancorché positivo, la diminuzione dei procedimenti giudiziari.

Dopo aver analizzato queste proposte ritengo che le stesse siano necessarie e auspicabili per rispondere alle esigenze della realtà economica e sociale moderna, ormai molto diversa rispetto al contesto di partenza iniziale di quel lontano 1942 dal quale siamo partiti nell'esaminare la materia in questione.



## Bibliografia

ALESSANDRI A., *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2019, p. 1815.

AMBROSETTI E.M., E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2022.

ARGENZIO R., *Il reato di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta*, in *Bilancio e Reddito d'impresa*, 2010, p. 50.

BACCIN A., *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2023, p. 293.

BONFANTE G., *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, p. 1943.

BRICCHETTI R., *Proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza, di seguito CCI) e del R.D. 16 marzo 1942 n. 267*, in *giustizia.it*, 2022.

CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2023.

CONCAS A., *Le origini, finalità e presupposti del fallimento nell'Ordinamento Italiano*, in *Diritto.it*, 2013.

CONSULICH F., *Diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi*, in *www.la legislazione penale.eu*, 25 maggio 2020.

D'ATTORRE G., *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022.

DI VIZIO, F. *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità penalistiche*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2022, p. 1.

DI VIZIO F., *Le ricadute penali del CCII: nuovi spazi per la responsabilità penale dei sindaci*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2022, p. 1.

DI PACE M., *La nuova disciplina del fallimento*, in *Amministrazione e Finanza*, 2006, p. 14.

FLORA G., GIUNTA F., *Appunti a quattro mani sulla vecchia bancarotta e il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Rivista trimestrale di diritto penale e dell'economia*, 2020, p. 35.

GAMBARDELLA M., *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *Attualità*, 2019, p. 488.

GAMBARDELLA M., *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2018.

GUERRIERI G., *Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, p. 809.

- LENTI M. R., *In vigore il Codice della Crisi*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), 2022.
- MANNA A., *Ricostruzione storico-dogmatica dei reati concorsuali e del curatore – dal R.D. N. 267/1942 alla commissione Bricchetti del 2021*, in *Rivista trimestrale di diritto penale e dell'economia*, 2022, p. 451.
- MARZO G., SCARPINO E., *Indici e modelli per comprendere e prevenire la crisi d'impresa*, in *Amministrazione e Finanza*, n.12, 2023, p. 65.
- MAZZACUVA N., AMATI E., *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2023.
- MUCCIARELLI F., *Proposte di revisione ai reati fallimentari: la relazione della Commissione Bricchetti*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2022.
- MUCCIARELLI F., *Crisi d'impresa e insolvenza: verso un nuovo assetto della disciplina penale*, in *Diritto penale e processo*, 2022, p. 1001.
- PANZANI L., *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Il Fallimento*, 2019, n. 10, p. 1141.
- PANZANI L., *Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure*, in *Il Fallimento*, 2019, p. 1165.
- PARRISI P., MAZZA P., *Crisi di impresa tra stato di crisi e di insolvenza*, in *Pratica fiscale e professionale*, 2019, p. 29.
- PISANI M., *Bancarotta impropria da reato societario. Il nesso di causalità*, in *Il fisco*, 2014, p. 47.
- ROSSI A., *Profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I 'riflessi' su alcune problematiche in campo societario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 3, 2019, p. 1153.
- SANTOMASI A., *Giustizia riparativa e profili penali della liquidazione giudiziale: il problema della bancarotta riparata*, in [www.rivista.camminodiritto.it](http://www.rivista.camminodiritto.it), 2023.
- SANTORIELLO C., *Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2022.
- SANTORIELLO C., *La bancarotta patrimoniale dopo il codice della crisi*, in *Le società*, 2021, p. 849.
- SANTORIELLO C., *La bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta preferenziale*, in *Le società*, 2014, p. 606.
- SCHIAVO M., *Le proposte della commissione Bricchetti in materia di bancarotta fraudolenta societaria*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 20 marzo 2023.
- SCHIRO' D. M., *La premialità nel diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza: primi nodi interpretativi*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2019.
- SGUBBI F., COCCO F., *I reati della crisi d'impresa*, in *Bilancio e Revisione*, n. 1, 2020, p. 55.

TRISORIO LIUZZI G., *Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in G. TRISORIO LIUZZI (a cura di), *Diritto della crisi d'impresa*, Bari, 2023.